

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE**

in attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2023 (L.r. 16/2008, art. 4; D.G.R. n. 5 - 13189 dell'8 febbraio 2010, modificata con D.G.R. n. 35 - 4916 del 20 aprile 2017, con D.G.R. n. 5 - 3168 del 30 luglio 2021, con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 e integrata con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022; D.G.R. n. 2-7063 del 20 giugno 2023 e s.m.i.).

**CUP J48H23001350002****1) Riferimenti normativi**

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) dispone, tra le altre misure, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).

La D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, adottata in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008, ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato.

Con Deliberazione n. 5-3168 del 30 luglio 2021, al fine di provvedere al necessario aggiornamento delle disposizioni attuative dell'articolo 4 della stessa legge e a parziale modifica della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017, la Giunta regionale ha:

- definito in euro 12,50 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare (art. 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5-3168 del 30 luglio 2021, sostitutivo dell'art. 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010);
- approvato le nuove modalità per la concessione dell'indennità disponendo l'informatizzazione del procedimento (art. 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5-3168 del 30 luglio 2021, sostitutivo dell'art. 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010);
- approvato i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione relativo al riconoscimento dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (allegato 2 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168, sostitutivo dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189);
- mandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica informatica.

Con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 a parziale modifica dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, è stato definito in euro 18,00 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare.

Con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022 l'articolo 1 (Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a) è stato integrato con il seguente comma 3:

“3. Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 sono concesse quali aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007



per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento”.

La D.G.R. n. 2-7063 del 20 giugno 2023 ha approvato il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2023, comprendente l'erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale destinando euro 269.550,00, pari a circa il 50,7% dello stanziamento di complessivi 531.800,00 euro sul competente capitolo di bilancio 178150.

Con D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024 la Giunta ha approvato il “Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2024”, allegato B alla stessa deliberazione, disponendo che all'attività, oltre a 269.550,00 euro destinati con D.G.R. n. 2-7063 del 20 giugno 2023, si aggiungano 110.236,29 euro residui dall'attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2020 (impegno riaccertato n. 2024/11829) per un importo complessivo di euro 379.786,29, con l'obiettivo di riconoscere il massimale unitario stabilito.

Il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla GUUE serie L il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, in vigore dal 1° gennaio 2024 e applicabile sino al 31 dicembre 2030, il quale sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

Il massimale erogabile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è stabilito in 18,00 euro, come definito dalle disposizioni attuative della l.r. 16/2008 (D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, art. 1, come modificata, da ultimo, dalla D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022).

Il presente avviso è finalizzato ad individuare le piante di riconosciuta capacità tartufigena oggetto dell'erogazione.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e alla ritenuta alla fonte del quattro per cento sui contributi pubblici a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 600/73.

## 2) Dotazione finanziaria

Le risorse stanziare ammontano a 379.786,29 euro.

L'importo unitario effettivamente erogabile sarà determinato in ragione del numero totale di piante riconosciute meritevoli di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, nel rispetto degli impegni e delle norme nel seguito specificati.

## 3) A chi si rivolge

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Picco.

La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di *Tuber magnatum* Picco nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.

L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione comunale agricoltura e foreste preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.



L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.

In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.

In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.

Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m<sup>2</sup>/pianta).

Le piante che, se riconosciute produttrici di *Tuber magnatum* Picco, danno diritto all'indennità possono appartenere alle seguenti specie di latifoglie:

Querce: farnia (*Quercus robur*), rovere (*Quercus pætraea*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*);

Pioppi: pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido

Salici: salicone (*Salix caprea*), salice bianco (*Salix alba*), salice da vimini (*Salix viminalis*)

Tigli: tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*),

Carpini: carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*);

Nocciolo (*Corylus avellana*).

#### 4) Impegni dei beneficiari

Per accedere all'indennità il proprietario/possessore deve assumere l'impegno a conservare le piante tartufigene, secondo il piano di coltura e conservazione contenuto nella domanda di erogazione del contributo e sottoscritto dal proprietario, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno dove le piante sono radicate.

L'impegno assunto deve essere mantenuto per cinque stagioni di raccolta del *Tuber magnatum* Picco, successive alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere e ricevere il contributo i richiedenti, oltre agli impegni specifici sottoscritti nel piano colturale, devono assumere esplicitamente gli impegni generali di seguito elencati:

- accettare il controllo, anche mediante ispezioni con accesso ai terreni, sulla sussistenza del patrimonio arboreo dichiarato e sul mantenimento degli impegni assunti, da parte della Regione Piemonte e/o dei soggetti dalla stessa incaricati;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti durante le varie fasi di gestione del patrimonio arboreo;
- mantenere e confermare formalmente l'impegno per il periodo stabilito, che inizia con la data di apertura del periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco dell'anno di presentazione della domanda e termina alla chiusura del quinto periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco successivo alla domanda;
- aggiornare tempestivamente i dati relativi al beneficiario in caso di variazioni, in particolare degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione del contributo e la situazione relativa alla titolarità di reddito d'impresa, provvedendo all'aggiornamento dei dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sia in occasione della presentazione della domanda telematica di indennità;
- permettere la libera ricerca sulle superfici interessate ai cercatori in regola con le leggi vigenti.



## 5) Casi di inammissibilità

Non possono beneficiare del contributo le piante ricadenti nelle tartufige controllate o nelle tartufige coltivate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 25 giugno 2008 n. 16 e in generale dove non siano permesse la libera ricerca e la raccolta.

Non verranno prese in considerazione le domande:

1. se il fascicolo aziendale del richiedente non è stato validato per l'anno di riferimento;
2. non presentate tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi>;
3. non corredate dalla documentazione prevista;
4. non conformi agli indirizzi e alle finalità dell'impegno e con le specifiche normative di legge;
5. prive dei dati necessari per la valutazione.

## 6) Come aderire

La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigo regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi> seguendo le istruzioni contenute nel manuale disponibile in rete nella homepage del servizio, **entro 75 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore dei terreni nei quali sono radicate le piante tartufige oggetto di conservazione utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS) o da un soggetto da questi formalmente delegato ai sensi della normativa vigente.

I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all'Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati e validati annualmente. I richiedenti già soggetti alla tenuta del fascicolo aziendale tramite un Centro di Assistenza Agricola non necessitano di ulteriore iscrizione. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l'iscrizione compilando uno dei seguenti moduli:

- per le persone fisiche:

*Modulo\_iscrizione\_anagrafe\_agricola\_indennità\_tartufi\_persone\_fisiche*

- per le persone giuridiche:

*Modulo\_iscrizione\_anagrafe\_agricola\_indennità\_tartufi\_persone\_giuridiche*

scaricabili dal sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura>.

Nel caso il richiedente volesse avvalersi della delega per la presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigo regionale dovrà essere compilato e sottoscritto dal delegato e dal delegante il "Modulo per la registrazione di un soggetto o di un professionista delegato".

I moduli per l'iscrizione in Anagrafe agricola costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e pertanto le informazioni rese sono soggette alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci.

I moduli, completi dei dati richiesti, della fotocopia di un documento di identità valido e, nel caso di delega, anche dello specifico modulo, devono essere inviati a: [foreste@regione.piemonte.it](mailto:foreste@regione.piemonte.it).

Sarà dato riscontro dell'avvenuta iscrizione ai richiedenti che abbiano fornito l'indirizzo mail.

I richiedenti che presentano la domanda per la prima volta, dovranno selezionare l'opzione "DOMANDA INIZIALE". La domanda iniziale contiene l'impegno, per la durata di un quinquennio, al rispetto del piano di coltura e conservazione, secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato 2 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168.

Per le annualità successive occorrerà selezionare l'opzione "DOMANDA DI CONFERMA" corrispondente al relativo numero d'ordine dell'annualità (prima, seconda, terza, quarta) e specificare il numero e la data di protocollo della domanda iniziale di riferimento.



Nel caso la domanda fosse in parte iniziale ed in parte di conferma sarà possibile effettuare selezioni plurime.

Terminato il quinquennio di validità sarà necessario presentare nuovamente la domanda iniziale per rinnovare l'impegno quinquennale al rispetto del piano di coltura e conservazione.

Dovrà essere compilata una domanda per ogni comune dove sono radicate le piante per le quali si intende chiedere il riconoscimento dell'indennità.

Sia nel caso di domanda iniziale sia nel caso di domanda di conferma sarà necessario selezionare le specie delle piante oggetto di domanda, tra quelle indicate al precedente punto 3, la loro tipologia distributiva (pianta singola, filare, gruppo di piante) e la localizzazione delle stesse, indicando i dati catastali delle particelle dove sono radicate selezionandone provincia, comune, sezione censuaria, foglio e numero di particella. La superficie catastale di ciascuna particella sarà indicata automaticamente al completamento della selezione. Per ciascuna particella si dovrà indicare il numero delle piante tartufigene oggetto di richiesta.

La procedura telematica è funzionale all'eliminazione degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda e necessaria per automatizzare i controlli.

Completata la compilazione di tutti i quadri ed effettuati i controlli informatici si potrà procedere alla trasmissione della domanda telematica.

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice per l'Amministrazione digitale) l'utilizzo di SPID, CIE o CNS per la presentazione dell'istanza telematica direttamente in proprio dal richiedente è requisito pienamente sufficiente e legittimante. Nel caso di presentazione della domanda avvalendosi di un soggetto delegato sarà necessario allegare la riproduzione digitale del modulo sottoscritto con firma autografa dal richiedente unitamente alla copia di un suo valido documento d'identità.

Il sistema invierà automaticamente una PEC al Comune interessato per informarlo dell'invio della domanda e, contemporaneamente, una mail al richiedente per confermare l'avvenuta trasmissione della stessa al comune di competenza. Inoltre il sistema assegnerà alla domanda un numero di riferimento.

## 7) Istruttoria e riconoscimento dell'indennità

Il Comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 3bis della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e effettuare le necessarie verifiche in loco.

La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento.

Non saranno riconosciute valide le istruttorie effettuate dalle Commissioni comunali agricoltura e foreste del Comune non integrate dai due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale, o dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi o che risulteranno incomplete alla scadenza dei termini stabiliti per l'istruttoria.



I nominativi dei due rappresentanti dei raccoglitori che integrano la Commissioni dovranno essere riportati sul verbale della Commissione unitamente alla denominazione dell'Associazione che li ha designati, nonché sul verbale di accertamento, se allegato.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90.

La Regione Piemonte – Settore Foreste riceve le domande istruite dai singoli comuni direttamente tramite sistema e verifica il numero totale di piante approvate, sulla base del quale definisce l'importo dell'indennizzo riconoscibile per ciascun esemplare e provvede, entro ulteriori 30 giorni, all'approvazione dell'elenco di liquidazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 9 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5 - 13189 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., nel caso di ragionevole dubbio, le piante sono ammesse con riserva sino all'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione; in caso di irregolarità le piante non sono riconosciute meritevoli di indennità ed escluse dall'elenco di liquidazione.

#### 8) **Liquidazione dell'indennità**

Le domande di pagamento sono inserite nell'elenco di liquidazione approvato con specifico provvedimento. IPLA, così come previsto dal contratto sottoscritto e acquisito al protocollo n. 12341/2022 del 3 febbraio 2022 (repertoriato al n. 379/2023), provvede al pagamento delle indennità ai beneficiari.

#### 9) **Procedure di controllo del rispetto degli impegni**

Successivamente alla liquidazione, la Regione Piemonte provvede ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Il campione da sottoporre a controllo in loco è individuato proporzionalmente al numero di domande presentate complessivamente per ogni provincia e Città Metropolitana vocate, considerando i seguenti fattori:

- domande approvate con un numero di piante riconosciute produttrici pari o superiori a 50 (cinquanta);
- domande approvate con presenza di nocciolo tra le piante riconosciute produttrici;

nonché una quota casuale per assicurare controlli a rotazione su tutte le domande.

La Regione si avvale per le attività a controllo in loco dell'I.P.L.A. S.p.A. così come previsto dal contratto sottoscritto e acquisito al protocollo n. 12341/2022 del 3 febbraio 2022 (repertoriato al n. 379/2023).

#### 10) **Regime degli aiuti di Stato**

I contributi sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Si richiamano in particolare:

- art. 1 (Campo di applicazione),
- art. 3 (Aiuti «de minimis»),



- art 5 (Cumulo),
- art. 6 (Monitoraggio e comunicazione).

#### 11) **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

I dati personali che saranno forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

A tal fine si comunica che:

- i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale 25/06/2008, n. 16 e DGR n. 5-13189 del 8/02/2010. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore sopra riportato.
- i Responsabili esterni del trattamento sono CSI Piemonte e IPLA S.p.A., i cui dati di contatto sono rispettivamente [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it) e [ipla@ipla.org](mailto:ipla@ipla.org);
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

